



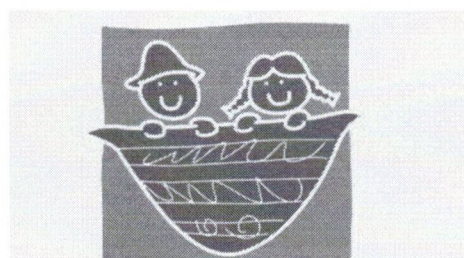
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

2° ORIGINALE

Ricevuto Dell'atto registrato il 6/3/24
al n° 244
con esatti € 658250

Il Funzionario
Dott. Giuseppe D'Alessio

Associazione Internazionale "Un bambino come amico-ODV"



**UN BAMBINO
COME AMICO
ODV**

Statuto dell'Associazione

Modificato ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, nr 117 e smi
Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 5 marzo 2024

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. È costituito un Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato "Un bambino come amico - ODV" con sede in via Circonvallazione Sud n. 18-A, nel comune Mantova - Italia. L'Associazione potrà costituire sedi secondarie o succursali in Italia e all'estero.

ART. 2 - (Scopi)

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la tutela dei diritti umani e civili fondamentali, la solidarietà sociale e la cooperazione internazionale, in particolare nei paesi più poveri del mondo. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:



- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, nr. 125, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, nr. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

L'Associazione si propone in particolare di:

- a) promuovere e sostenere progetti di assistenza socio-sanitaria, sociale, scolastica, economica a tutti i bambini e i giovani che in qualche maniera necessitano di detto sostegno. Altresì offrire iniziative di solidarietà e assistenza nei confronti della popolazione coinvolta nei progetti. L'assistenza potrà avvenire attraverso l'invio di denaro e/o di materiale o sostegno da parte di volontari per aderire e/o sostenere attività di pronto intervento; progetti riguardanti bambini lavoratori e di strada; bambini o persone con capacità diverse; ragazze madri, donne maltrattate e/o tutte quelle persone ritenute svantaggiate sia in senso economico che sociale. Questi fondi potrebbero essere destinati per progetti di adozione, sostegno a distanza e singole emergenze che riguardino bambini, famiglie, classi scolastiche e piccole



comunità;

- b) sviluppare iniziative di formazione rivolte a educatori, volontari, genitori, ecc., ossia con tutti coloro che lavorano e vivono a stretto contatto con i minori e le loro famiglie;
- c) coinvolgere e sensibilizzare verso i progetti d'intervento indicati al paragrafo a) di questo statuto Enti, Istituzioni, Associazioni, Agenzie educative, Aziende e singoli cittadini;
- d) Farsi promotori di iniziative ed attività equo-solidali.

4. L'Associazione - per il conseguimento delle proprie finalità – può: gestire direttamente in proprio o per conto terzi qualsiasi tipo di impianto e/o struttura anche per la somministrazione ai soci di cibi e bevande, indire incontri, corsi e seminari, organizzare feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche, benefiche, sportive e ricreative, organizzare mostre, esposizioni ed eventi, svolgere attività editoriale, organizzare gite, soggiorni, viaggi e trasporti in Italia o all'estero.

5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per



le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione deve presentare: i propri dati anagrafici, il nome del socio che lo presenta, l'impegno a versare la quota associativa. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
3. Ci sono 3 categorie di soci: **ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), **sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), **onorari** (persone fisiche o giuridiche nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è ripetibile ed è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.



2. Essi hanno diritto di:

- esprimere il proprio voto in assemblea;
- candidarsi alle cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- consultare liberamente i libri sociali e contabili facendone richiesta scritta al Segretario il quale dovrà provvedere entro i successivi 20 giorni;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata (secondo regolamento interno).

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto. Il socio colpito da provvedimento di espulsione può ricorrere, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di espulsione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente, all'Assemblea che decide, nella prima riunione utile, garantendo il più ampio esercizio del diritto di difesa.



ART. 6 – (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono.

2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o per posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/5 dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

5. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:

- nomina e revoca, ogni 3 anni, il Presidente e il Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni di cui agli art. 30



- e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
 - fissa l'importo della quota sociale annuale;
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - ratifica l'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati o sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. Non può



essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in caso di trasformazione, scissione, fusione o scioglimento l'Assemblea delibera col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure: da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di estrarne copia).

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari o sostenitori. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.



3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

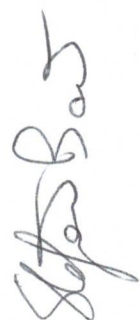
4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

6. Delibera in via definitiva sulle domande di adesioni dei soci e sull'eventuale esclusione degli stessi.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Non può essere nominato Presidente, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità



ad esercitare uffici direttivi.

ART. 13 - (Patrimonio).

1. Il Patrimonio è costituito da:

- quote sociali;
- contributi pubblici o privati;
- proventi delle attività sociali;
- donazioni, lasciti, elargizioni sia di persone fisiche che di persone giuridiche;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva accantonati con le eccedenze di bilancio;

2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 14 - (Rendiconto)

1. I documenti del rendiconto dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il rendiconto preventivo, la cui redazione è facoltativa, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto consuntivo e, qualora redatto in quanto facoltativo, il rendiconto preventivo, devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere



secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

2. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede sociale almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci, contestualmente l'Assemblea nomina il liquidatore

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - (Disposizioni finali)---

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

